

**Ricorso proposto il 26 settembre 2016 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda****(Causa E-14/16)**

(2016/C 467/14)

In data 26 settembre 2016 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che l'Islanda è venuta meno agli obblighi dell'atto di cui al punto 17d del capitolo II dell'allegato XIII dell'accordo SEE (*direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose*), adattato all'accordo dal relativo protocollo n. 1,
  - i. omettendo di assicurare che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia soggetta a controlli, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1;
  - ii. omettendo di utilizzare la lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva nell'esercizio di tali controlli, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1;
  - iii. omettendo di assicurare che i controlli a norma della direttiva siano effettuati a campione e che coprano nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2;
  - iv. omettendo di assicurare che i luoghi scelti per i controlli consentano di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3;
  - v. omettendo di garantire, se del caso e qualora ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, che campioni della merce trasportata siano prelevati per essere esaminati da laboratori riconosciuti dall'autorità competente, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 4;
  - vi. omettendo di assicurare che i controlli non superino una durata ragionevole, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 5;
  - vii. omettendo di assicurare che i veicoli per i quali si riscontrano una o più infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose possano essere immobilizzati sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo e essere messi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, come previsto dall'articolo 5;
  - viii. omettendo di assicurare che i controlli possano essere effettuati anche presso i locali delle imprese, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, nonché
  - ix. omettendo di inviare all'Autorità di vigilanza EFTA una relazione annuale, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1;
2. di condannare la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

*Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso*

- L'istanza riguarda l'inadempimento da parte dell'Islanda, dell'obbligo di conformarsi, entro il 16 novembre 2015 al parere motivato emesso dall'Autorità di vigilanza EFTA in data 16 settembre 2015 concernente il mancato rispetto da parte del paese degli obblighi previsti dall'atto di cui al punto 17d del capitolo II dell'allegato XIII dell'accordo SEE (*direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose*), adattato all'accordo dal relativo protocollo n. 1,
-